



MASSIMILIANO SILLA
MULTI FAMILY OFFICE

Donare **con criterio.**

Le forme che valgono e il bonifico che non vale, le franchigie e i due coacervi, i tre conti in cui ogni dono resta scritto, la riforma che ha liberato gli immobili donati, le cinque mosse per dare senza armare liti: il dono spiegato prima di farlo. Una guida indipendente per chi dà.

■ IL DONO

■ I CONTI

■ LE MOSSE

EDIZIONE · SETTEMBRE 2026
MASSIMILIANOSILLA.COM

Il dono, prima del gesto.

Donare sembra il gesto più semplice del mondo: dare a chi si ama, mentre si è vivi, vedendo il bene che se ne fa. Ed è proprio per questo che è l'atto patrimoniale in cui si sbaglia di più: perché lo si tratta come un gesto, quando è l'unico trasferimento che non ammette ripensamenti, resta scritto nei conti della famiglia per sempre, e ha una forma così esigente che il modo più comune di donare, il bonifico importante, è semplicemente nullo.

Questa guida dà il criterio con l'impianto della collana: il dono e le sue regole (le quattro proprietà, le forme valide e la trappola, i tre conti, il fisco coi due coacervi), i confini e le clausole (la legittima e la riforma del 2025, la riserva d'usufrutto, le liberalità indirette, le eccezioni all'irrevocabilità) e l'uso consapevole: lo stesso aiuto dato in tre modi con tre esiti, gli errori in graduatoria, le cinque mosse, e la domanda che governa tutto: donare adesso, o tenere e lasciare?

È una guida indipendente: non vende atti né prodotti, e quando la mossa giusta è non donare ancora, lo dice. Non sostituisce il notaio: prepara a usarlo bene, che è un'altra cosa.

COME USARE QUESTA GUIDA

- **È navigabile.** Dall'indice si salta al capitolo con un clic; il numero di pagina in basso riporta sempre all'indice.
- **I box «In parole semplici»** traducono i concetti più tecnici in analogie quotidiane.
- **«Da ricordare»**, in coda a ogni capitolo, riassume i punti essenziali in poche righe.
- **Il glossario finale** raccoglie tutti i termini tecnici: quando un termine non torna, la risposta è lì.

Tredici capitoli, un percorso.

PARTE PRIMA · IL DONO E LE SUE REGOLE

01	Il regalo più serio	6
02	Le forme, e la trappola del bonifico	9
03	I tre conti in cui ogni dono resta scritto	12
04	Il fisco del dono: franchigie e due coacervi	15

PARTE SECONDA · CONFINI E CLAUSOLE

05	La legittima e la riforma del 2025	20
06	Dare oggi tenendo l'uso: gli attrezzi fini	23
07	I doni travestiti: le liberalità indirette	26
08	Irrevocabile, quasi: le eccezioni	29

PARTE TERZA · L'USO CONSAPEVOLE

09	Il caso completo: tre modi di dare	33
10	Gli errori tipici, mappati	36
11	Le cinque mosse	39
12	Donare o attendere: il criterio	42
13	Glossario essenziale	45
	Avvertenze	48

Il dono, in sei numeri.

2 testimoni

Più il notaio: la forma che la donazione vera pretende, a pena di nullità; il bonifico importante non vale (art. 782).

1 mln

La franchigia per ciascun figlio e per donante, e dal 2025 donare non consuma più quella di successione.

3 conti

Riunione fittizia, collazione, imputazione: ogni dono di una vita resta scritto in tutti e tre.

2025

La legge 182: abolita la restituzione dai terzi; l'immobile donato si vende e si ipoteca come qualunque altro.

0 €

L'imposta quando l'usufrutto riservato si consolida: la nuda donata diventa piena proprietà senza atto e senza fisco.

5 anni

La finestra per revocare il dono se sopravviene un figlio (art. 804): una delle due sole eccezioni all'irrevocabilità.

Fonti: codice civile, TU successioni e donazioni, D.Lgs. 139/2024, L. 182/2025, SS.UU. 18725/2017, prassi; regole a settembre 2026. Valori indicativi: ogni famiglia ha i suoi numeri.



PARTE PRIMA · CAPITOLI 1-4

Il dono **e le sue regole.**

Le quattro proprietà che fanno della donazione il regalo più serio; le forme che valgono e il bonifico che non vale; i tre conti in cui ogni dono resta scritto; e il fisco, con le franchigie e i due coacervi: uno vivo, uno abolito.

01

Il regalo
più serio.

Donare è l'atto patrimoniale più generoso e insieme il più frainteso: sembra un gesto semplice (dare a chi si ama, mentre si è vivi), e invece è l'unico trasferimento che non ammette ripensamenti, resta scritto nei conti della famiglia per sempre, e può armare le stesse liti che voleva prevenire. Questo capitolo mette a fuoco che cosa distingue la donazione da ogni altro modo di dare, e perché il criterio conta più della generosità.

1.1 Che cosa rende la donazione diversa da ogni altro gesto

La donazione (articolo 769 del codice civile) è il contratto con cui, **per spirito di liberalità**, si arricchisce un altro senza corrispettivo. Quattro proprietà la separano da tutto il resto. È **irrevocabile**: salvo le eccezioni strette del capitolo 8, ciò che è donato non torna, a differenza del testamento, che si riscrive fino all'ultimo giorno (la guida sorella sul testamento ne fa il perno). È **solenne**: la forma non è un dettaglio ma la sostanza, e il capitolo 2 mostra quanto costa sbagliarla. È **contata per sempre**: ogni dono di una vita rientra nei tre conti del capitolo 3; alla morte del donante, la famiglia rifà la somma completa. Ed è **fiscalmente gemella** della successione: stesse aliquote, stesse franchigie, con le differenze precise che il capitolo 4 misura.

Nessuna di queste proprietà è un difetto. Sono la definizione dell'attrezzo, e il motivo per cui la donazione fatta bene è un atto di pianificazione, mentre quella fatta d'istinto è spesso l'inizio di una pratica legale.

1.2 Perché si dona, e perché spesso si sbaglia

Le ragioni buone per donare sono concrete e datate: il figlio che compra casa **oggi**, l'impresa da passare **ora** a chi la sa condurre, il familiare in difficoltà **adesso**. La donazione è lo strumento del bisogno presente: trasferisce quando il beneficiario ne ha bisogno, non quando il calendario del donante finisce. E ha un pregio che il testamento non può avere: il donante **vede** il passaggio funzionare. La casa abitata, l'azienda condotta, la serenità comprata.

Gli errori nascono quasi sempre da tre equivoci. Primo: trattare la donazione come un gesto informale (il bonifico «tanto siamo in famiglia») quando è l'atto più solenne del codice: il capitolo 2 mostra che il dono informale di somme importanti è **nullo**, con conseguenze che maturano proprio alla morte.

Secondo: pensare che donato sia sinonimo di **dimenticato**, mentre ogni dono resta nei conti e riemerge, con gli interessi delle incomprensioni, quando l'eredità si apre. Terzo: donare per **paura del fisco**, quando, come vedremo, il fisco di oggi non premia quasi mai l'anticipo: le ragioni buone per donare sono familiari, non tributarie.

IN PAROLE SEMPLICI

Un testamento è una lettera che parte solo alla morte e si può riscrivere; una donazione è un pacco consegnato oggi, che nessun ripensamento riporta indietro. È esattamente per questo che il primo va scritto presto e la seconda va fatta tardi: quando il bisogno è vero, il conto è fatto e il criterio ha avuto il tempo di lavorare.

IL REGALO PIÙ SERIO: LE QUATTRO PROPRIETÀ DELLA DONAZIONE

Irrevocabile ciò che è donato non torna: le eccezioni sono strette, a tempo, da vincere in causa C.A.P. 8	Solenne atto pubblico e due testimoni, pena la nullità: la forma è la sostanza C.A.P. 2
Contata per sempre ogni dono resta scritto nei tre conti che si aprono alla morte del donante C.A.P. 3	Gemella fiscale della successione stesse aliquote e franchigie; ma dal 2025 le gemelle si sono separate sui coacervi C.A.P. 4

Nessuna delle quattro è un difetto: sono la definizione dell'attrezzo, e il motivo per cui serve il criterio.

FIGURA 1 Le quattro proprietà della donazione

Art. 769 c.c.; schema illustrativo

1.3 Il percorso della guida

La guida segue il metodo della collana. Prima le **fondamenta**: le forme che valgono e la trappola che non vale (capitolo 2), i tre conti in cui ogni dono resta scritto (capitolo 3), il fisco con le sue franchigie e i suoi due coacervi, uno vivo e uno abolito (capitolo 4). Poi i **conti e gli attrezzi**: il confine della legittima con la riforma del 2025 che ha liberato gli immobili donati (capitolo 5), la donazione con riserva d'usufrutto e le clausole fini (capitolo 6), le donazioni che non sembrano donazioni (capitolo 7), le eccezioni all'irrevocabilità (capitolo 8).

Infine l'**uso**: lo stesso aiuto a una figlia, dato in tre modi con tre esiti (capitolo 9), gli errori tipici mappati (capitolo 10), le cinque mosse in programma (capitolo 11), e il perno di tutto: **quando donare, e quando invece attendere** (capitolo 12). Chiude il glossario. Le guide sorelle su successione e testamento completano il trittico: chi eredita per legge, come si scrive la volontà, e (qui) come si anticipa bene.

DA RICORDARE

- La donazione (art. 769) ha quattro proprietà: irrevocabile, solenne nella forma, contata per sempre nei conti di famiglia, fiscalmente gemella della successione.
- Si dona bene per bisogni veri e presenti: il figlio che compra casa oggi, l'impresa da passare ora. Si dona male d'istinto, per informalità o per paura del fisco.
- Donato non significa dimenticato: ogni dono di una vita riemerge nei conti quando l'eredità si apre.
- Il testamento si riscrive, la donazione no: il primo va scritto presto, la seconda va fatta tardi e con il conto in mano.
- Il fisco attuale non premia quasi mai l'anticipo: le ragioni buone per donare sono familiari, non tributarie (capitolo 12).

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

02

Tre strade,
una trappola.

La donazione è l'atto più solenne del codice: vuole l'atto pubblico dal notaio con due testimoni, a pena di nullità. Le eccezioni vere sono due (il dono di modico valore consegnato a mano e la liberalità indiretta), e in mezzo sta la trappola in cui cadono le famiglie italiane ogni giorno: il bonifico importante «tanto siamo in famiglia», che le Sezioni Unite hanno dichiarato nullo. Con una conseguenza che quasi nessuno conosce: la nullità matura i suoi frutti proprio alla morte del donante.

2.1 La regola: atto pubblico, due testimoni

L'articolo 782 non lascia spazio: la donazione **deve** farsi per **atto pubblico**, davanti al notaio e a **due testimoni**, altrimenti è **nulla**. Non è un formalismo d'altri tempi: è la protezione che il codice costruisce attorno all'atto più pericoloso per chi lo compie, quello in cui ci si impoverisce senza ricevere nulla. Il notaio verifica la capacità e la libertà del donante, misura le conseguenze, mette a verbale ciò che il tempo non potrà più riscrivere. Se il dono ha per oggetto un immobile, la forma solenne è comunque obbligata; se ha per oggetto denaro o titoli oltre il modico, serve *anche* se il trasferimento materiale è un clic.

La prima eccezione è il **modico valore** (articolo 783): il dono di beni **mobili** di valore modesto è valido con la sola consegna. Attenzione ai due limiti: vale solo per i mobili (mai per gli immobili, nemmeno il box) e la modicità è **relativa**: si misura sul patrimonio del donante. I cinquecento euro del nonno per il compleanno sono modici; i cinquantamila «per la macchina» quasi mai. In mezzo, una zona grigia che si giudica caso per caso, e che conviene non abitare.

2.2 La trappola: il bonifico che vale zero

Nel 2017 le **Sezioni Unite** (sentenza 18725) hanno chiuso una discussione durata decenni: il trasferimento di somme o strumenti finanziari non modici dal conto del genitore a quello del figlio, fatto **con un semplice ordine alla banca**, non è una liberalità indiretta. È una **donazione diretta a esecuzione informale**. E senza atto pubblico è **nulla**. Nulla davvero: come se il trasferimento non avesse mai avuto titolo.

La conseguenza pratica matura al momento peggiore. Finché il donante vive, di solito non accade niente: nessuno ha interesse a far valere la nullità. Ma alla sua morte gli **eredi** (il fratello che non ha ricevuto, il coniuge della seconda stagione) possono chiedere la **restituzione integrale** della somma all'asse: non la riduzione per la parte che eccede, la restituzione di **tutto**, perché il titolo non è mai esistito. Il bonifico «per non fare tante storie» consegna così al beneficiario un debito potenziale che scade alla morte di chi voleva aiutarlo: l'esatto contrario dell'intenzione. La figura mette in fila le strade valide e la trappola; il capitolo 9 la mostra all'opera in una famiglia vera.

IN PAROLE SEMPLICI

La forma della donazione funziona come il paracadute: sembra un ingombro finché non serve, e quando serve non c'è rimedio all'averlo lasciato a casa. Il costo dell'atto notarile è l'assicurazione contro l'unico difetto che nessun giudice può sanare: l'inesistenza del titolo.

2.3 La terza strada: la liberalità indiretta fatta bene

Fra l'atto solenne e il dono modico corre una terza strada, pienamente valida, la **liberalità indiretta** (articolo 809): arricchire un altro *attraverso* un atto diverso dalla donazione. L'esempio principe: il genitore che **paga direttamente il venditore** per la casa intestata al figlio. Qui non serve l'atto pubblico di donazione, perché il risultato liberale passa da un contratto vero (la compravendita) che ha già le sue forme. La differenza col bonifico nudo è sottile ma decisiva: nel bonifico il denaro passa *al figlio* (donazione diretta, nulla senza atto); nel pagamento al venditore il denaro *non transita mai* dal patrimonio del figlio. Il figlio riceve la casa, non la somma.

Le liberalità indirette valide sono un piccolo ecosistema che il capitolo 7 mappa per intero: l'acquisto intestato, il pagamento di un debito altrui, la rinuncia a un credito, certe cointestazioni. Due cose vanno dette subito. Primo: valide non significa **invisibili**; rientrano nei tre conti del capitolo 3 esattamente come le donazioni solenni. Secondo: la liberalità indiretta **documentata** (dichiarata nel rogito d'acquisto, per esempio) è un attrezzo di pace, perché data e misura il dono; quella lasciata nell'ombra è materia prima per le liti fra vent'anni.

1 · L'atto pubblico

notaio e due testimoni (art. 782); la regola, per ogni dono importante

2 · Il modico valore

solo beni mobili, valido con la consegna (art. 783); modicità relativa al patrimonio del donante

3 · La liberalità indiretta

il denaro salta il beneficiario e va allo scopo: pagare il venditore, non il figlio (art. 809)

La trappola · il bonifico importante «tanto siamo in famiglia»

donazione diretta informale: NULLA (SS.UU. 18725/2017); gli eredi possono chiedere la restituzione integrale

Il criterio in una riga: se il denaro finisce nel patrimonio del beneficiario, serve l'atto pubblico.

FIGURA 2 Le strade valide e la trappola

Artt. 782-783, 809 c.c.; SS.UU. 18725/2017

DA RICORDARE

- Regola: atto pubblico dal notaio con due testimoni, a pena di nullità (art. 782). Eccezioni vere: il modico valore mobiliare (art. 783, relativo al patrimonio del donante) e la liberalità indiretta (art. 809).
- Il bonifico importante senza atto è una donazione diretta NULLA (SS.UU. 18725/2017): alla morte del donante gli eredi possono chiedere la restituzione integrale.
- La nullità non si sana col tempo né con le buone intenzioni: il titolo non esiste, e il rischio scade proprio quando il donante non c'è più a spiegare.
- Liberalità indiretta valida: il genitore che paga il venditore, non il figlio. Il denaro non deve transitare dal beneficiario.
- Valida non significa invisibile: anche l'indiretta resta nei conti di famiglia. Documentarla è un atto di pace.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

03

I tre conti
di ogni dono.

«Gliel'ho già dato» e «non se lo ricorderà nessuno» sono le due frasi più costose del diritto successorio. Ogni donazione di una vita resta scritta in tre conti diversi, con tre scopi diversi, che si aprono tutti insieme alla morte del donante: la riunione fittizia, che misura la legittima; la collazione, che pareggia i coeredi; l'imputazione, che scala dalla quota di chi ha già avuto. Chi li confonde sbaglia le cause; chi li ignora le provoca.

3.1 Primo conto: la riunione fittizia, il metro della legittima

Il primo conto è già noto ai lettori delle guide sorelle: la **riunione fittizia** (articolo 556) somma al patrimonio lasciato, al netto dei debiti, **tutto ciò che il defunto ha donato in vita** (donazioni solenni, modiche, indirette, a chiunque fatte). Serve a una cosa sola: calcolare **legittima e disponibile**. Gli immobili donati vi entrano al valore del giorno della morte, non a quello del rogito: la casa donata per 200.000 e diventata da 400.000 pesa 400.000.

Da questo conto discende il perimetro di ogni donazione seria: si dona con criterio quando si dona **dentro la disponibile**, perché ciò che la supera è esposto all'azione di riduzione del capitolo 5. E poiché la disponibile si misura su un patrimonio futuro e ignoto (quello del giorno della morte), il donante prudente lascia **margin**e: la donazione tarata all'orlo della disponibile di oggi può trovarsi oltre quella di domani, se il patrimonio nel frattempo si è consumato.

3.2 Secondo conto: la collazione, il pareggiatore dei coeredi

Il secondo conto è il più frainteso ed è, in realtà, un meccanismo di **pace aritmetica**. La **collazione** (articoli 737 e seguenti) impone a **figli, discendenti e coniuge** che accettano l'eredità di **conferire** alla massa da dividere quanto ricevuto in donazione dal defunto: il denaro per il suo valore nominale, gli immobili per il valore alla morte. Lo scopo non è punire chi ha ricevuto: è trattare le donazioni come **anticipi sull'eredità**, che è ciò che, nella testa della maggior parte dei genitori, sono davvero. Il figlio che ha avuto 300.000 in vita li vede contati nella divisione: ha semplicemente *già ricevuto* parte della sua fetta.

La collazione però è **derogabile**: il donante può **dispensare** (dichiarare che quel dono è «in più», fuori dal pareggio). La dispensa vale solo **nei limiti della disponibile** (il primo conto torna sempre), e va scritta: nell'atto di donazione o nel testamento. Qui sta la scelta di criterio che il capitolo 9 mette in scena: **senza dispensa**, la donazione è un anticipo e i figli si ritrovano pari; **con la dispensa**, è un favore consapevole e dichiarato. Entrambe le strade sono legittime; quella che lite genera è la terza: il favore *non dichiarato*, che i fratelli scoprono al tavolo della divisione.

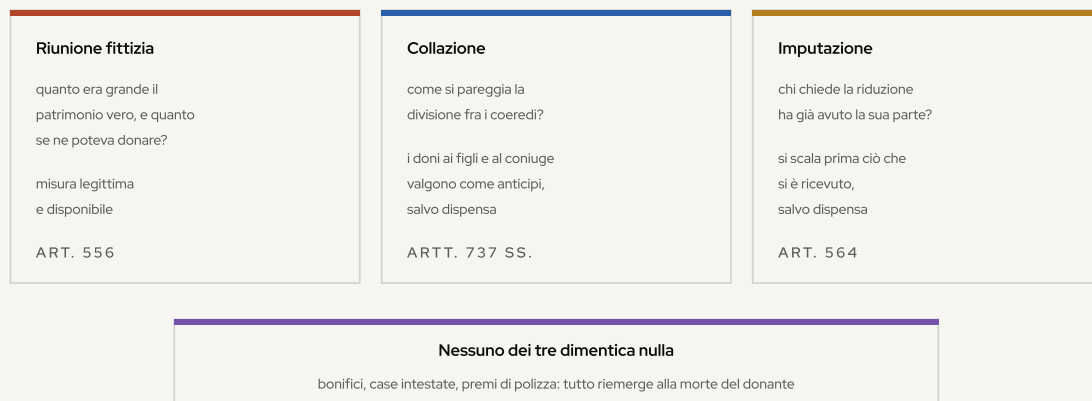
IN PAROLE SEMPLICI

La collazione è il grande equalizzatore silenzioso: se il donante non dispone diversamente, il codice tratta ogni dono ai figli come un acconto sull'eredità, non come un extra. Chi vuole che il dono sia un extra deve scriverlo: con la dispensa, dentro la disponibile. Chi non scrive nulla ha scelto la parità: l'importante è saperlo in due, donante e donatario.

3.3 Terzo conto: l'imputazione, e il quadro d'insieme

Il terzo conto scatta solo se qualcuno **chiede la riduzione**: il legittimario che agisce deve prima **imputare alla propria quota** le donazioni e i legati già ricevuti, salvo dispensa (articolo 564). È il filtro d'ingresso dell'azione: non può lamentare la lesione chi, contando anche ciò che ha già avuto, la sua legittima l'ha ricevuta. La guida sorella sul testamento lo mostra all'opera nell'esempio del capitolo sulla riduzione.

Il quadro d'insieme sta nella figura: **tre conti, tre domande**. La riunione fittizia risponde a «quanto era grande davvero il patrimonio, e quanto se ne poteva donare?»; la collazione a «come si pareggia la divisione fra i coeredi?»; l'imputazione a «chi chiede la riduzione, ha già avuto la sua parte?». Nessuno dei tre dimentica nulla: né il bonifico di vent'anni prima, né la casa intestata, né il premio pagato sulla polizza del solo secondogenito (articolo 1923). Per questo la mossa 1 del capitolo 11 è un **registro delle donazioni** tenuto dal donante stesso: l'unico modo perché i tre conti, un giorno, tornino senza avvocati.



La difesa è una sola: il registro delle donazioni del capitolo 11, tenuto dal donante.

FIGURA 3 Tre conti, tre domande

Artt. 556, 564, 737 ss. c.c.

DA RICORDARE

- Riunione fittizia (art. 556): relictum più **TUTTE** le donazioni, per misurare legittima e disponibile. Immobili al valore della morte.
- Collazione (artt. 737 ss.): figli, discendenti e coniuge conferiscono i doni ricevuti; il codice li tratta come anticipi sull'eredità, e la divisione si pareggia.
- La dispensa da collazione trasforma l'anticipo in favore dichiarato: vale solo nei limiti della disponibile, e va scritta nell'atto o nel testamento.
- Imputazione ex se (art. 564): chi chiede la riduzione scala prima ciò che ha già ricevuto, salvo dispensa.
- La lite non nasce dalla parità né dal favore: nasce dal favore non dichiarato. Il registro delle donazioni del capitolo 11 è la difesa.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

04

Franchigie
e coacervi.

Donazione e successione sono gemelle fiscali: stesse aliquote, stesse franchigie, stesse imposte sugli immobili. Ma dal 2025 le gemelle si sono separate su un punto decisivo: il coacervo successorio è stato abolito (le donazioni di una vita non erodono più la franchigia di chi eredita), mentre quello donativo resta vivo fra un dono e il successivo. Capire i due coacervi, e il nuovo regime delle liberalità indirette, è tutto ciò che serve per non pagare imposte evitabili.

4.1 Aliquote e franchigie: la scala della parentela

La scala è la stessa della guida sorella sulla successione, e la tabella la riassume: **4 per cento** per coniuge e figli oltre **un milione di franchigia a testa**; **6 per cento** per fratelli e sorelle oltre **100.000 euro**; 6 per cento **senza franchigia** per gli altri parenti fino al quarto grado e affini stretti; **8 per cento senza franchigia** per tutti gli altri, convivente compreso. Per il beneficiario con disabilità grave, franchigia maggiorata a **1,5 milioni**. La franchigia si misura **per coppia donante-beneficiario**: un padre può donare un milione esente a ciascun figlio, e i due genitori insieme due milioni a testa.

CHI RICEVE	FRANCHIGIA	ALIQUOTA OLTRE
Coniuge o unito civilmente, figli e discendenti	1.000.000 € ciascuno	4%
Fratelli e sorelle	100.000 € ciascuno	6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e collaterali fino al 3°	Nessuna	6%
Tutti gli altri, convivente di fatto compreso	Nessuna	8%
Persona con disabilità grave (qualunque parentela)	1.500.000 €	4-6-8% secondo il rapporto

TABELLA 1 Aliquote e franchigie di donazioni e successioni

Sugli **immobili** donati si aggiungono le **ipocatastali**: 2 più 1 per cento sul valore catastale (che per le abitazioni resta molto sotto il mercato) oppure **200 più 200 euro fissi** se per il beneficiario è prima casa. E l'**esenzione totale** dell'articolo 3, comma 4-ter per aziende e partecipazioni di controllo donate ai discendenti o al coniuge, con prosecuzione quinquennale, vale per le donazioni esattamente come per le successioni: è il motore fiscale del patto di famiglia.

4.2 I due coacervi: uno vivo, uno abolito

Qui sta la novità che rimette in equilibrio il confronto fra donare e lasciare. Fino alla riforma, le donazioni ricevute in vita si sommavano all'eredità per consumare la franchigia del beneficiario: donare oggi significava erodere l'esenzione di domani. Il decreto **139/2024** ha **abolito il coacervo successorio**: dal 1° gennaio 2025 le donazioni ricevute dal defunto **non toccano più** la franchigia di successione. Il figlio che ha avuto 800.000 euro donati eredita con il suo milione di franchigia **intatto**.

Il decreto, per la verità, ha certificato più che innovare. L'Agenzia delle Entrate lo aveva già riconosciuto per iscritto con la **circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023**, aderendo a un orientamento della Cassazione consolidato dal 2016: là si legge che il coacervo successorio «deve ritenersi implicitamente abrogato, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie». Con quella circolare l'Agenzia dichiarava superata la propria prassi del 2008, che era il documento in forza del quale gli uffici sommavano le donazioni all'eredità. Vale la pena saperlo per una ragione pratica: chi si è visto applicare quel calcolo in una successione liquidata prima del 2025 non aveva contro una legge, aveva contro una prassi che l'amministrazione aveva già smentito da sé.

Resta invece pienamente vivo il **coacervo donativo** (articolo 57): fra le *donazioni* dello stesso donante allo stesso beneficiario, le precedenti erodono la franchigia delle successive. Chi ha donato 800.000 al figlio ha ancora 200.000 di spazio esente *per donare*, ma, morendo, gli lascia un milione esente pieno. La conseguenza pratica è controintuitiva e va detta: le franchigie oggi sono **due e indipendenti**, una per donare e una per lasciare, e chi trasferisce tutto in una volta ne usa una sola. Su un patrimonio di due milioni e un figlio: donare tutto costa 40.000 euro, lasciare tutto ne costa 40.000, donare un milione e lasciare l'altro non ne paga **nessuna delle due**. Sono le due imposte di questo capitolo: le ipocatastali sugli immobili e l'onorario del notaio corrono a parte, e il conto completo arriva fra poco. Restano fuori dal coacervo donativo le donazioni del periodo 2001-2006 (quando l'imposta non esisteva) e quelle allora esenti.

IN PAROLE SEMPLICI

Pensala come due contatori. Il contatore delle donazioni segna quanto hai già dato a quel figlio: si consuma donando, e governa solo le donazioni future. Il contatore della successione, dal 2025, parte da zero il giorno della morte: quello che hai donato in vita non lo tocca. Prima i due contatori erano collegati, e donare non allargava di un euro lo spazio esente; oggi no, ed è la ragione per cui chi sta sopra il milione può usarli tutti e due.

I DUE COACERVI DOPO IL D.LGS. 139/2024: UNO VIVO, UNO ABOLITO

Coacervo donativo - VIVO	Coacervo successorio - ABOLITO
· fra donazioni dello stesso donante - allo stesso beneficiario · le precedenti erodono la franchigia delle successive · escluse le donazioni 2001-2006	· dal 1° gennaio 2025 le donazioni ricevute in vita NON erodono più la franchigia di successione · chi ha avuto 800.000 donati eredita col milione esente intatto
GOVERNA I DONI FUTURI	AZZERA IL VECCHIO CALCOLO

Donare «per usare la franchigia» oggi ha di nuovo senso

Le due esenzioni non si parlano più: donare una parte e lasciare il resto ne usa due invece di una.

FIGURA 4 I due coacervi dopo la riforma

D.Lgs. 139/2024; art. 57 TUS

4.3 Le liberalità indirette, e il conto completo

Per le **liberalità indirette** il decreto 139/2024 ha riscritto anche il perimetro fiscale (articolo 56-bis): l'Agenzia può tassarle **solo** se la loro esistenza risulta da **dichiarazioni dell'interessato** rese nell'ambito di procedimenti tributari, e in quel caso l'aliquota è l'**8 per cento** oltre le franchigie. Chi invece le **registra volontariamente** paga le aliquote ordinarie della sua fascia. E resta esente la liberalità **collegata** all'acquisto: il genitore che paga la casa del figlio, con la liberalità dichiarata nel rogito, non sconta imposta di donazione sull'importo. La strada maestra del capitolo 2 è anche fiscalmente la migliore.

Il conto completo di una donazione, dunque: imposta di donazione (spesso zero, sotto franchigia), ipocatastali se c'è un immobile, onorario notarile, e i costi *differiti* che il fisco diretto presenta al donatario: il capitolo 12 li mette sulla bilancia, perché è lì che il confronto con il lasciare si decide. Un'avvertenza di metodo chiude il capitolo: le franchigie attuali sono fra le più generose d'Europa e **periodicamente in discussione**. Ogni conto di questa guida vale con le regole di settembre 2026, e la mossa 5 del capitolo 11 prevede di rifarlo quando le regole cambiano.

DA RICORDARE

- Scala gemella della successione: 4% oltre 1 mln (coniuge e figli, a testa e per donante), 6% oltre 100k (fratelli), 6% e 8% senza franchigia; 1,5 mln per disabilità grave.
- Immobili: ipocatastali 2%+1% sul catastale, o 200+200 € se prima casa. Aziende ai discendenti: esenzione 4-ter con prosecuzione quinquennale.
- D.Lgs. 139/2024: coacervo successorio ABOLITO (le donazioni non erodono più la franchigia di successione); il coacervo donativo resta, fra donazioni dello stesso donante allo stesso beneficiario.
- Liberalità indirette (nuovo art. 56-bis): tassabili all'8% solo se dichiarate in sede tributaria; con registrazione volontaria, aliquote ordinarie; esente la liberalità dichiarata nel rogito d'acquisto.
- Le franchigie sono due e indipendenti: donare una parte e lasciare il resto esenta il doppio di un passaggio tutto in una volta. Donare «per usare la franchigia» ha di nuovo senso, sopra il milione.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.



PARTE SECONDA · CAPITOLI 5-8

Confini **e clausole.**

La legittima come perimetro e la riforma del 2025 che ha liberato gli immobili donati; la riserva d'usufrutto e le clausole del progetto; le liberalità indirette mappate una a una; e le due sole eccezioni all'irrevocabilità.

05

Il confine
e la riforma.

Ogni donazione vive dentro il perimetro già noto ai lettori della collana: la legittima. Donare oltre la disponibile espone all'azione di riduzione, con l'ordine e gli orologi che questa guida riprende in breve. Ma il 2025 ha cambiato la parte più temuta della storia: l'ombra ventennale che rendeva sospetto ogni immobile di provenienza donativa è stata abolita. Chi riceve una casa in dono, oggi, riceve una casa che circola.

5.1 Il perimetro, in breve

Il ripasso essenziale, per chi arriva qui senza le guide sorelle. Ai familiari più stretti (coniuge, figli, e senza figli gli ascendenti) la legge riserva **quote intoccabili**: la volontà governa solo la **disponibile**, che va da due terzi del patrimonio (soli ascendenti) a un quarto (coniuge con due o più figli), secondo la configurazione familiare. Il metro è la riunione fittizia del capitolo 3: **relictum più donatum**, e quindi ogni donazione consuma disponibile, per sempre. Chi ha donato molto ha già speso la propria libertà di disporre; il testamento scritto dopo una vita di donazioni si muove in uno spazio più stretto di quanto il suo autore creda.

Quando le donazioni sfiorano, il legittimario leso può agire in **riduzione**: prima si riducono le disposizioni testamentarie, poi le **donazioni, dall'ultima alla più antica** (articolo 559). Chi ha ricevuto per primo restituisce per ultimo, perché il codice protegge l'affidamento più stagionato. L'orologio: **dieci anni dall'apertura della successione** per le donazioni, con le condizioni d'ingresso (accettazione con beneficio d'inventario contro i non coeredi, imputazione di quanto già avuto) che la guida sorella sul testamento dettaglia. E la rinuncia preventiva non esiste: **finché il donante vive**, nessun legittimario può validamente rinunciare all'azione (articolo 557). Nessuna firma «per stare tranquilli» vale qualcosa.

5.2 La riforma: da vent'anni d'ombra a un credito

Fino al 2025 il sistema aveva un effetto collaterale che i notai conoscevano bene. Il legittimario vittorioso in riduzione poteva inseguire l'immobile donato **anche presso i terzi acquirenti** (l'azione di restituzione dell'articolo 563), entro vent'anni dalla trascrizione della donazione. Risultato: ogni immobile di provenienza donativa portava un'ombra ventennale (banche restie a prenderlo in garanzia, compratori in fuga, polizze apposite per assicurare il rischio, e la donazione immobiliare sconsigliata quasi per riflesso professionale).

La **legge 182/2025** ha riscritto gli articoli 561 e 563: **l'azione di restituzione contro i terzi è abolita**. La tutela del leso resta piena ma, verso chi ha comprato, cambia natura: un **credito in denaro verso il donatario che ha venduto**, non più la riconsegna del bene da parte di chi l'ha comprato. In vigore dal 18 dicembre 2025 e a pieno regime da giugno 2026, chiuso il transitorio. Per chi dona e per chi riceve cambia la vita pratica: l'immobile donato si vende, si ipoteca e si accetta in garanzia **come qualunque altro**; la figura mette il prima e il dopo uno accanto all'altro.

IN PAROLE SEMPLICI

Prima della riforma, donare una casa significava consegnarla con un cartello invisibile: «potrebbe dover tornare indietro, chiedete fra vent'anni». Dal 2025 il cartello non esiste più: se un legittimario sarà leso, il conto arriverà in euro al donatario, non in mattoni a chi ha comprato da lui. La casa donata è tornata una casa.

L'IMMOBILE DONATO: PRIMA E DOPO LA L. 182/2025

Prima · l'ombra ventennale	Dopo · il credito
· il leso poteva riprendersi l'immobile anche dai terzi acquirenti (art. 563) · vent'anni dalla trascrizione · banche restie, compratori in fuga, polizze apposite sul rischio PROVENIENZA DONATIVA = SOSPETTO	· restituzione dai terzi ABOLITA (artt. 561-563 riscritti) · il leso ha un credito in denaro verso il donatario · l'immobile si vende e si ipoteca COME QUALUNQUE ALTRO

Fra le parti nulla cambia: la riduzione resta intatta

In vigore dal 18 dicembre 2025, a pieno regime da giugno 2026, chiuso il transitorio.

FIGURA 5 L'immobile donato, prima e dopo

L. 182/2025; artt. 561-563 c.c.

5.3 Che cosa la riforma non cambia

L'entusiasmo va calibrato, perché la riforma ha tolto l'ombra *sui terzi*, non i confini fra le parti. **Fra donatario e legittimari la riduzione resta intatta**: chi ha ricevuto oltre la disponibile può ancora essere chiamato a reintegrare: in natura, restituendo il bene, se lo ha ancora; in denaro, se lo ha venduto. La donazione squilibrata resta la miccia più affidabile delle liti familiari, con o senza articolo 563. E resta intatto tutto il capitolo 3: riunione fittizia, collazione, imputazione. I tre conti non sono stati sfiorati.

Resta anche un corollario patrimoniale che il donatario deve conoscere: il credito di riduzione, ora, **grava su di lui personalmente**. Prima la partita poteva chiudersi restituendo il bene; oggi, se il bene è stato venduto e il ricavato speso, il debito verso il legittimario resta. Per chi riceve una donazione importante da un genitore con più figli, la prudenza pratica è la stessa di sempre (sapere **quanto** della disponibile quel dono consuma), con una ragione in più: l'eventuale conto futuro arriverà in contanti. Il criterio, come sempre, sta nei numeri fatti prima: capitolo 9 e capitolo 11.

DA RICORDARE

- Ogni donazione consuma disponibile per sempre: chi ha donato molto ha già speso la libertà di disporre.
- Riduzione delle donazioni: dall'ultima alla più antica (art. 559), dieci anni dall'apertura; rinunce preventive nulle finché il donante vive (art. 557).
- L. 182/2025: abolita l'azione di restituzione verso i terzi (artt. 561-563 riscritti); l'immobile donato si vende, si ipoteca e si garantisce come qualunque altro.
- Se il donatario ha venduto il bene, la tutela del lesso diventa un credito in denaro verso di lui: se il ricavato è stato speso, il debito resta.
- Fra le parti nulla cambia: riduzione, riunione fittizia, collazione e imputazione sono intatte. La donazione squilibrata resta la miccia delle liti.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

06

Dare oggi,
tenere l'uso.

La donazione elementare dà tutto e subito. Quella progettata sceglie che cosa dare e che cosa tenere: la riserva d'usufrutto, che trasferisce la proprietà di domani conservando l'uso di oggi; il patto di reversibilità, che fa tornare il bene se il donatario premuore; il modo, che vincola il dono a uno scopo; la dispensa da collazione, che dichiara il favore. Sono le clausole che trasformano un gesto in un progetto.

6.1 La riserva d'usufrutto: l'attrezzo principe

L'articolo 796 permette al donante di **riservarsi l'usufrutto** del bene donato: al donatario va la **nuda proprietà**, al donante restano l'uso e i frutti (la casa abitata, l'affitto incassato) per tutta la vita. È l'attrezzo principe del dono immobiliare, perché scioglie il dilemma che blocca tanti genitori: trasferire senza spogliarsi. E ha una meccanica finale elegante: alla morte del donante l'usufrutto **si consolida automaticamente** nella nuda proprietà, senza atto, senza successione, e **senza imposta**: il donatario diventa pieno proprietario e non deve nulla al fisco per questo. La guida sorella sulla nuda proprietà racconta coefficienti e valori; qui basta il principio: si dona la proprietà di domani **pagando le imposte solo sulla nuda di oggi** (che ai coefficienti correnti, per un donante di settant'anni, vale attorno al 60 per cento del pieno).

Due avvertenze. La riserva può estendersi, dopo il donante, **a vantaggio di un'altra persona** (o anche di più persone, congiuntamente), ma **non successivamente**: la catena di usufrutti in serie è vietata dallo stesso articolo 796. E l'usufrutto riservato non è una retromarcia: la **nuda proprietà donata non torna**; il donante che un giorno volesse vendere il pieno avrà bisogno della firma del donatario. Tenere l'uso non è tenere il controllo dell'atto di disposizione: chi vuole anche quello deve pensarci prima, non dopo.

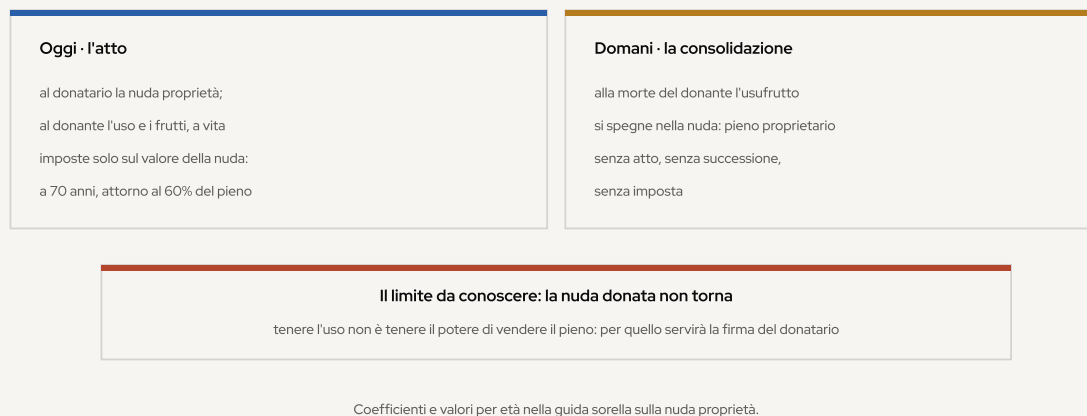


FIGURA 6 La riserva d'usufrutto

Art. 796 c.c.; schema illustrativo

6.2 Riversibilità, modo, e le clausole del disegno

Il **patto di riversibilità** (articolo 791) è la clausola che quasi nessuno conosce e che molti vorrebbero aver scritto: si può pattuire che, se il donatario (o lui e i suoi discendenti) **premuore** al donante, il bene **torni** al donante, automaticamente, senza passare dalla successione del donatario e **senza imposta di donazione** sul ritorno (resta solo la registrazione in misura fissa). È la risposta al timore più concreto del dono a un figlio: che il bene, in caso di tragedia, finisca alla famiglia del genero o della nuora. Il patto vale solo a favore del **donante** (mai di terzi) e va scritto nell'atto: dopo, non si aggiunge.

Il **modo** (articolo 793) vincola il dono a uno scopo (assistere il donante, completare gli studi, mantenere un familiare fragile), e l'inadempimento grave può portare alla **risoluzione**, se l'atto la prevede espressamente. La **dispensa da collazione** del capitolo 3 dichiara il favore nei limiti della disponibile. E la **dispensa da imputazione** fa lo stesso per il conto del legittimario. Ogni clausola condivide la stessa grammatica: si scrive **nell'atto**, davanti al notaio, quando ancora si può. La donazione non ha seconde stesure.

IN PAROLE SEMPLICI

La donazione nuda e cruda è un pacco consegnato; quella con le clausole è un pacco con il contratto di consegna: chi lo usa, fino a quando, che cosa succede se il destinatario viene a mancare, se lo scopo si perde. Il contenuto è lo stesso: la differenza è che il secondo pacco ha pensato anche ai giorni storti.

6.3 Scegliere l'attrezzo: tre disegni tipici

La casa al figlio che ci abiterà: donazione della piena proprietà se il donante ha altro per vivere; con **riserva d'usufrutto** se è anche la casa del donante o una fonte di reddito. In entrambi i casi: reversibilità per la premorienza, e la scelta esplicita fra anticipo e favore (collazione o dispensa). **Il patrimonio finanziario:** mai il bonifico del capitolo 2; atto pubblico, oppure, per il progetto casa, il pagamento diretto al venditore dichiarato nel rogito. Per somme destinate a crescere, donare **prima** della crescita sposta l'apprezzamento futuro fuori dai conti del donante: è uno dei pochi argomenti autenticamente fiscali a favore dell'anticipo (capitolo 12).

L'azienda o le partecipazioni: qui la donazione semplice è l'attrezzo sbagliato; esiste quello dedicato, il **patto di famiglia** (articoli 768-bis e seguenti), che assegna l'impresa al discendente con i legittimari liquidati e d'accordo, al riparo da collazione e riduzione, con l'esenzione fiscale del 4-ter. Ha la sua guida nella collana; qui basta il criterio di smistamento: **beni di famiglia → donazione con le clausole giuste; impresa → patto di famiglia**.

DA RICORDARE

- Riserva d'usufrutto (art. 796): si dona la nuda, si tengono uso e frutti; alla morte consolidazione automatica senza atto e senza imposta.
- La nuda donata non torna: tenere l'uso non è tenere il potere di vendere. Le seconde intenzioni vanno pensate prima dell'atto.
- Patto di reversibilità (art. 791): se il donatario premuore, il bene torna al donante senza imposta di donazione; la clausola contro il timore più concreto.
- Modo (art. 793) e dispense: il dono vincolato a uno scopo, il favore dichiarato. Tutto si scrive nell'atto: la donazione non ha seconde stesure.
- Smistamento: beni di famiglia → donazione con clausole; impresa → patto di famiglia (esenzione 4-ter, legittimari d'accordo).

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

07

I doni
travestiti.

Una parte enorme della ricchezza italiana passa di mano senza che nessuno pronunci la parola «donazione»: la casa intestata al figlio e pagata dal padre, il conto cointestato riempito da uno solo, il debito saldato al posto di un altro, il prestito che nessuno restituirà mai. Sono le liberalità indirette: valide senza atto pubblico, ma né invisibili né innocue. Questo capitolo le mappa, con la regola d'oro: si possono fare, sapendo che contano, e documentandole.

7.1 La mappa

La liberalità indiretta (articolo 809) arricchisce attraverso un atto diverso dalla donazione, e la tabella raccoglie le forme che riempiono davvero le famiglie italiane. Tutte condividono tre proprietà: sono **valide** senza atto pubblico (il risultato liberale passa da un negozio che ha già la sua forma); rientrano **per intero** nei tre conti del capitolo 3 e nella riduzione del capitolo 5; e fiscalmente seguono il regime del nuovo articolo 56-bis visto al capitolo 4, con l'esenzione preziosa della liberalità **dichiarata nel rogito** d'acquisto.

LA FORMA	COME FUNZIONA	A CHE COSA STARE ATTENTI
Acquisto intestato al beneficiario	Il genitore paga il venditore, la casa nasce intestata al figlio	Dichiararla nel rogito: data certa, misura certa, esenzione fiscale
Cointestazione di conti e dossier	Firma disgiunta col figlio, provvista di uno solo	La metà presunta è liberalità solo se c'è spirito liberale provato; alla morte, materia di lite
Pagamento di debiti altrui	Il mutuo del figlio estinto dal padre	Conta nei tre conti; tracciare causale e importi
Rinuncia a un credito	Il prestito «che non serve restituire»	La remissione è liberalità: metterla per iscritto, con data
Premi pagati su polizza a favore di terzo	Il padre paga, il beneficiario incassa	I premi (non l'indennizzo) entrano nei conti civilistici (art. 1923)
Intestazione di partecipazioni o conferimenti mirati	Aumento di capitale sottoscritto per il figlio	Valutazioni difendibili; per l'impresa, meglio il patto di famiglia

TABELLA 2 La mappa delle liberalità indirette

7.2 Perché contano, anche se «non si vedono»

L'equivoco da smontare è che l'indiretta, non passando dal notaio, **non lasci tracce nei conti**. È vero il contrario: la riunione fittizia, la collazione e l'imputazione la catturano esattamente come una donazione solenne; la giurisprudenza è costante, dall'acquisto intestato alla cointestazione con provvista di uno solo. La differenza non sta nel *se* conti, ma nel *come* si prova: la donazione notarile ha data, valore e destinatario scritti in un atto pubblico; l'indiretta lasciata nell'ombra si ricostruisce vent'anni dopo con estratti conto, testimonianze e perizie. Il formato ideale della lite fra fratelli.

Da qui la regola d'oro: l'indiretta **si può fare, documentandola**. La dichiarazione nel rogito per l'acquisto intestato; una scrittura con data certa per la remissione del debito; il capitolo 11 propone il registro di famiglia che tiene insieme tutto. Documentare non toglie nulla alla generosità; toglie ai futuri coeredi la materia prima del contenzioso: l'incertezza su chi ha avuto che cosa, quando, e a che titolo.

IN PAROLE SEMPLICI

La liberalità indiretta è come pagare il conto del ristorante per tutta la tavolata alzandosi «per andare in bagno»: il gesto è elegante finché tutti lo sanno e nessuno tiene il conto. In una famiglia, il conto lo tiene la legge, e vent'anni dopo lo presenta ai commensali che nel frattempo hanno dimenticato chi aveva ordinato cosa.

7.3 I due travestimenti che non funzionano

Due figure meritano un avviso specifico perché stanno a metà fra l'indiretta valida e il problema. La prima è già nota: il **bonifico diretto di somme non modiche**, che non è un'indiretta ma una donazione diretta informale, **nulla** (capitolo 2). Lo schema mentale corretto: se il denaro finisce *nel patrimonio del beneficiario* perché lo spenda, serve l'atto pubblico; se *salta* il beneficiario e va dritto allo scopo (al venditore, alla banca del mutuo), è un'indiretta valida.

La seconda è la **vendita simulata**: la casa «venduta» al figlio con prezzo mai pagato, o pagato con denaro che il padre stesso aveva girato. Sembra furbizia, è fragilità: la simulazione può essere accertata su domanda degli altri legittimari, che dalla vendita-donazione ricavano tutto ciò che serve per collazione e riduzione. E nel frattempo si sono aggiunti i profili fiscali dell'atto non veritiero. Chi vuole donare la casa la doni: con la riforma del 2025 l'immobile donato circola, ed è caduta l'ultima ragione pratica dei travestimenti.

DA RICORDARE

- Le indirette valide (art. 809): acquisto intestato, pagamento di debiti, remissione di crediti, cointestazioni, premi di polizza, conferimenti mirati.
- Contano tutte, per intero, nei tre conti e nella riduzione: la differenza con la donazione solenne non è il se, è la prova.
- Regola d'oro: documentare. La dichiarazione nel rogito (anche esente fiscalmente), le scritture con data certa, il registro di famiglia.
- Il denaro al beneficiario vuole l'atto pubblico; il denaro che salta il beneficiario e va allo scopo è un'indiretta valida.
- La vendita simulata è il travestimento peggiore: accertabile dai legittimari, fiscalmente rischiosa, e dal 2025 inutile, perché l'immobile donato circola.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

08

Irrevocabile,
quasi.

«Donato è donato» è la regola, e le eccezioni sono due sole, strette e a termine: la revocazione per ingratitudine e quella per sopravvenienza di figli. A cui si aggiunge un obbligo che pochi donatari conoscono: gli alimenti al donante caduto in bisogno. Conoscere le eccezioni serve soprattutto a capirne la strettezza, e a non contare mai, donando, su una porta di ritorno che quasi certamente resterà chiusa.

8.1 L'ingratitudine: la porta stretta

La prima eccezione (articolo 801) copre i casi estremi: la donazione si può revocare se il donatario ha commesso verso il donante o i suoi cari fatti gravissimi (quelli dell'indegnità successoria) oppure si è reso colpevole d'**ingiuria grave**, ha **dolosamente arrecato grave pregiudizio** al patrimonio del donante, o gli ha **rifiutato indebitamente gli alimenti** dovuti. La giurisprudenza tiene la porta stretta: l'ingiuria grave richiede un'avversione profonda e manifestata, non i dissapori, non la freddezza, non il matrimonio sgradito. La lite di Natale non revoca niente.

E c'è un orologio severissimo: la domanda va proposta **entro un anno** dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto (articolo 802). Un anno di decadenza, non di prescrizione: passato, il diritto è estinto, qualunque cosa sia successa. Chi subisce un torto grave da un donatario deve decidere in fretta, con l'avvocato, se la strada esiste; chi dona confidando di «poter sempre revocare se si comporta male» sta confidando in una porta che si apre una volta su cento, per un anno soltanto.

8.2 La sopravvenienza di figli, e il parallelo col testamento

La seconda eccezione (articolo 803) protegge chi dona *prima* che la famiglia sia completa: la donazione fatta da chi **non aveva o ignorava di avere figli** può essere revocata se un figlio **sopravviene** o se ne scopre l'esistenza, anche con il riconoscimento successivo. Il termine è di **cinque anni** dalla nascita o dalla notizia (articolo 804), anch'esso di decadenza. La logica è la stessa dell'articolo 687 sul testamento, che la guida sorella chiama «la trappola»: l'atto dispositivo compiuto quando il quadro familiare era un altro non deve sopravvivere immutato al figlio che arriva.

Ma la differenza di meccanica è istruttiva e la figura la mette in scena: il testamento, davanti al figlio sopravvenuto, cade **da solo** (revoca di diritto, automatica, integrale); la donazione invece **resta in piedi** finché il donante non *agisce*, entro i cinque anni. Il testamento è una lettera non ancora partita, che la legge può stracciare; la donazione è un pacco consegnato, che per tornare indietro esige una causa vinta. Anche nelle eccezioni, l'irrevocabilità mostra la sua natura: nulla torna da sé.

IN PAROLE SEMPLICI

Le due revocazioni sono uscite di sicurezza, non maniglie: strette, a tempo, e da azionare in tribunale. Chi dona deve farlo assumendo che non si aprano mai. E se il dubbio sul «potrei pentirmene» è concreto, la risposta non è donare sperando nella revoca: è donare meno, donare con le clausole del capitolo 6, o non donare ancora.

IRREVOCABILE, QUASI: LE DUE USCITE DI SICUREZZA

Ingratitudine	Sopravvenienza di figli
fatti gravissimi: ingiuria grave, danno doloso al patrimonio, alimenti rifiutati	il figlio che arriva o si scopre dopo la donazione fatta senza saperlo
domanda entro UN ANNO dalla conoscenza del fatto	domanda entro CINQUE ANNI dalla nascita o dalla notizia
ARTT. 801-802 · DECADENZA	ARTT. 803-804 · DECADENZA

Il parallelo col testamento (art. 687)

Il figlio sopravvenuto revoca DA SOLO, automaticamente; qui la revoca va chiesta, e vinta

Uscite di sicurezza, non maniglie: si dona assumendo che non si aprano mai.

FIGURA 7 Le due uscite di sicurezza

Artt. 801-804 c.c.

8.3 Gli alimenti, e ciò che non si può pattuire

C'è infine un vincolo che accompagna il donatario per sempre: se il donante cade in **stato di bisogno**, il donatario è obbligato agli **alimenti** con precedenza su ogni altro obbligato (articolo 437), nei limiti di quanto ricevuto e ancora presente nel suo patrimonio, con l'eccezione delle donazioni remuneratorie e di quelle fatte in vista di un matrimonio. È il correttivo di equità dell'irrevocabilità: chi ha ricevuto tutto non può guardare altrove mentre chi ha dato tutto non ha di che vivere. Il donatario ingrato che rifiuta è, come visto, esposto anche alla revocazione. Per il donante è però una tutela **di ultima istanza** (alimentare, appunto, non patrimoniale): la vera protezione contro lo spogliarsi eccessivo si progetta *prima*, con la riserva d'usufrutto e con la regola del capitolo 12 sulla liquidità che non si dona.

Chiudono il capitolo due paletti di sistema. La **rinuncia preventiva alla revocazione** per ingratitudine o sopravvenienza non è ammessa: non si può firmare, nell'atto, che «mai e per nessun motivo» si revocherà. E resta vietato il **patto di non donare** o di donare in futuro: la donazione di beni futuri è nulla (articolo 771), e ogni promessa di liberalità che voglia vincolare domani sconta il divieto dei patti successori già noto ai lettori della collana. La donazione vive solo al presente: è la sua forza, ed è il suo limite.

DA RICORDARE

- Ingratitudine (art. 801): solo fatti gravissimi. Ingiuria grave, grave pregiudizio doloso, alimenti rifiutati. Domanda entro UN anno dalla conoscenza (art. 802), a pena di decadenza.
- Sopravvenienza di figli (art. 803): revocabile entro CINQUE anni dalla nascita o dalla notizia (art. 804). Nel testamento la revoca è automatica (art. 687); nella donazione va chiesta e vinta.
- Il donatario deve gli alimenti al donante in bisogno, con precedenza (art. 437): il correttivo di equità dell'irrevocabilità.
- Non si può rinunciare in anticipo alla revocazione, né donare beni futuri (art. 771): la donazione vive solo al presente.
- Le eccezioni sono uscite di sicurezza, non maniglie: si dona assumendo che non si aprano mai.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.



PARTE TERZA · CAPITOLI 9-13

L'uso **consapevole.**

Lo stesso aiuto a una figlia dato in tre modi, con tre esiti;
gli errori tipici in graduatoria; le cinque mosse in
programma; e il perno di tutto: quando donare, e quando
invece attendere. Chiude il glossario.

09

Tre modi,
tre esiti.

Carlo, 70 anni, vedovo, due figli: Giulia, che sta comprando casa e ha bisogno di 300.000 euro, e Marco, sistemato. Patrimonio: 1,2 milioni. La casa di famiglia (400.000), investimenti per 700.000, liquidità per 100.000. Lo stesso aiuto alla figlia, dato in tre modi diversi, produce tre famiglie diverse fra vent'anni. È l'intera guida condensata in un bonifico non fatto.

9.1 I tre modi

Modo A: il bonifico di famiglia. Carlo trasferisce 300.000 a Giulia con due bonifici, «senza fare tante storie». È la trappola del capitolo 2: donazione diretta informale, **nulla** (Sezioni Unite 18725/2017). Finché Carlo vive non succede niente; alla sua morte Marco può chiedere la **restituzione integrale** dei 300.000 all'asse, non per lesione: per inesistenza del titolo. E anche se Marco non agisse, i 300.000 non sparirebbero dai conti: l'asse vanta la loro restituzione, e la divisione ne terrebbe conto in un modo o nell'altro. Il conto peggiore: Giulia ha una casa costruita su un titolo che non esiste, e il rapporto col fratello ha una miccia innescata con vent'anni di ritardo.

Modo B: l'atto pubblico, senza dispensa. Donazione notarile di 300.000. Valida, esente (franchigia 1 milione: ne restano 700.000 per donazioni future; quella di successione, dal 2025, resta intera). Alla morte di Carlo (asse residuo 900.000) scatta la **collazione**: Giulia conferisce 300.000, massa 1,2 milioni, **600.000 a testa**: Giulia prende dall'asse 300.000, Marco 600.000. Il dono era un **anticipo**, e i figli finiscono pari. **Modo C: l'atto pubblico, con dispensa.** Stessa donazione, ma **con dispensa da collazione**: alla morte l'asse di 900.000 si divide a metà. Giulia 300.000 più 450.000, cioè **750.000**; Marco **450.000**. Il dono era un **favore dichiarato**. La dispensa regge? Riunione fittizia 1,2 milioni, due figli: disponibile 400.000 $\geq$ 300.000. **Sì**, con 100.000 di margine, e la legittima di Marco (400.000) è salva.

9.2 Che cosa sceglie davvero Carlo

La sorpresa del caso è che la scelta vera non è fra A, B e C: A non è un'opzione, è un errore di forma con l'esito peggiore per tutti. La scelta vera è **fra B e C, e riguarda il progetto, non la tecnica**: Carlo vuole che l'aiuto a Giulia sia un anticipo (parità finale fra i figli) o un di più (Giulia favorita, nei limiti che la legge consente)? Entrambe le risposte sono legittime; la figura mette gli esiti in colonna. Ciò che non è

legittimo (non giuridicamente, ma familiarmente) è **non scegliere**: fare B pensando di aver fatto C, o viceversa, e lasciare che siano i figli a scoprire al tavolo della divisione quale delle due famiglie il padre aveva in mente.

C'è anche la variante migliore di tutte, se i tempi lo consentono: Carlo non dona la somma a Giulia ma **paga direttamente il venditore**, con la liberalità dichiarata nel rogito. Stessa sostanza economica, forma inattaccabile senza nemmeno l'atto di donazione, **esenzione fiscale piena** della liberalità collegata, data e importo scolpiti in un atto pubblico che nessuno potrà discutere. La scelta anticipo-o-favore resta identica (la dichiarazione può includere la dispensa); cambia solo la qualità della strada.

IN PAROLE SEMPLICI

Il bonifico costava zero e valeva meno di zero; l'atto notarile costa qualche migliaio di euro e compra tre certezze: il titolo esiste, la scelta fra anticipo e favore è scritta, la data e l'importo non si discuteranno mai. Diviso per vent'anni di pace familiare, è il denaro meglio speso dell'intera operazione.

LO STESSO AIUTO (300.000 A GIULIA), TRE ESITI ALLA MORTE DI CARLO

A · il bonifico	B · atto, senza dispensa	C · atto, con dispensa
donazione NULLA: Marco può chiedere la restituzione integrale dei 300.000 all'asse	il dono è un ANTICIPO: collazione, massa 1,2 mln	il dono è un FAVORE dichiarato: fuori dal pareggio
la casa di Giulia poggia su un titolo inesistente	Giulia: $300k + 300k = 600k$ Marco: 600k	Giulia: $300k + 450k = 750k$ Marco: 450k
L'ERRORE, NON UN'OPZIONE	figli pari, per scelta del codice LA PARITÀ AUTOMATICA	regge: disponibile 400k, legittima di Marco salva IL FAVORE CONSAPEVOLE

Patrimonio 1,2 mln (riunione fittizia), due figli: legittima 400.000 a testa, disponibile 400.000.

In tutti i modi validi l'imposta di donazione è zero: franchigia 1 milione, e quella di successione resta intatta.

La variante migliore: pagare direttamente il venditore, con la liberalità dichiarata nel rogito.

FIGURA 8 Tre modi di dare, tre esiti

Caso ricomposto a fini illustrativi; ipotesi nel testo

9.3 Che cosa insegna il caso

Tre lezioni. **Uno: la forma è il contenuto.** Fra A e B non cambia un euro di generosità: cambia l'esistenza del titolo, e quindi tutto. **Due: la collazione non è una trappola, è la domanda.** Il codice chiede a ogni donante: anticipo o favore? B e C sono le due risposte; il silenzio è la risposta B senza saperlo. **Tre: il margine conta.** La dispensa di C regge perché la disponibile di oggi (400.000) supera il dono con

marginale; ma la disponibile si misura alla morte: se il patrimonio di Carlo si consumasse, il favore potrebbe assottigliarsi. Donare all'orlo della disponibile è pianificare col vento in poppa: il capitolo 11 chiede sempre il margine.

Il metodo, replicabile con i propri numeri in un pomeriggio: inventario e riunione fittizia di oggi, disponibile stimata con prudenza, scelta esplicita anticipo-o-favore, forma giusta (atto pubblico o liberalità dichiarata nel rogito), registro aggiornato. E la riga fiscale a chiudere: in tutti i modi validi, l'imposta di donazione qui è **zero**, sotto franchigia, e la franchigia di successione resta intatta: il criterio, in questa famiglia, non costa nulla. Costa solo deciderlo.

DA RICORDARE

- Modo A (bonifico da 300.000): donazione nulla; alla morte del padre, il fratello può chiedere la restituzione integrale. Non è un'opzione: è un errore.
- Modo B (atto senza dispensa): il dono è un anticipo; collazione, massa 1,2 mln, 600.000 a testa: figli pari.
- Modo C (atto con dispensa): il dono è un favore dichiarato; Giulia 750.000, Marco 450.000; regge perché la disponibile (400.000) supera il dono con margine.
- La variante migliore: pagare direttamente il venditore con liberalità dichiarata nel rogito. Titolo inattaccabile, esenzione fiscale, data e importo certi.
- La scelta vera è anticipo-o-favore, e va scritta: il silenzio è una risposta data senza saperlo.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

10

Gli errori,
mappati.

Le liti da donazione hanno un copione ricorrente quanto quelle da testamento, con una differenza: qui l'errore si commette anni prima che esploda, e quando esplode il suo autore non c'è più a spiegarsi. Questo capitolo mappa i sei errori che riempiono gli studi legali, dal bonifico informale alla dispensa che sfora, ciascuno con il suo segnale e la sua correzione finché si è in tempo.

10.1 Gli errori di forma e di conto

Errore 1: il dono informale di somme importanti. Il capitolo 2 e il caso hanno detto tutto: nullità, restituzione integrale esigibile alla morte, miccia perfetta. Correzione finché si è in tempo: rifare il trasferimento per atto pubblico (la conferma della donazione nulla non è prevista fra vivi: la strada è rifarla bene), o convertire il progetto nella liberalità dichiarata nel rogito. **Errore 2: dimenticare che tutto conta.** Anni di aiuti «che non se li ricorda nessuno»: la riunione fittizia e la collazione se li ricordano tutti. Correzione: il registro delle donazioni della *mossa 1*, compilato dal donante, l'unico testimone che non litiga.

Errore 3: la dispensa che sfora. La dispensa da collazione vale nei limiti della disponibile: quella concessa su un dono troppo grande si riduce, e il favore promesso si sgonfia in tribunale. Correzione: il conto della disponibile *prima* dell'atto, con margine, e la consapevolezza che la disponibile vera si misurerà alla morte.

10.2 Gli errori di misura e di silenzio

Errore 4: donare troppo, e restare esposti. Il genitore che si spoglia della casa e della liquidità confida in gratitudine e stabilità: due valute volatili. Gli alimenti del capitolo 8 sono una rete di ultima istanza, non un piano. Correzione: la riserva d'usufrutto per il tetto, la regola della liquidità che non si dona (capitolo 12), la reversibilità per la premorienza. **Errore 5: le disparità silenziose.** Un figlio aiutato per anni, l'altro no; nessuna dichiarazione, nessun registro. Alla morte, il pareggio della collazione arriva come un'accusa anziché come un'aritmetica. Correzione: la scelta esplicita anticipo-o-favore del capitolo 9, detta in vita. Le famiglie litigano molto meno sulle scelte che conoscono.

Errore 6: ignorare il fisco differito. La donazione «esente» di titoli con grandi plusvalenze latenti regala anche il costo fiscale del donante (il capitolo 12 spiega il carryover), e l'immobile donato rivenduto entro cinque anni dall'acquisto del donante può generare plusvalenza tassabile calcolata sul suo costo. Correzione: guardare sempre le due imposte (quella di donazione, spesso zero, e quelle sui redditi che il dono trascina con sé).

IN PAROLE SEMPLICI

Quasi ogni errore della mappa ha la stessa radice: trattare la donazione come un fatto privato fra donante e donatario. Non lo è mai: è un fatto che riguarda tutti i futuri coeredi, il fisco di oggi e quello di domani. Il criterio consiste nell'accorgersene prima; il contenzioso, nell'accorgersene dopo.

10.3 La graduatoria del rischio

Non tutti gli errori pesano uguale, e la figura li ordina. In cima, per gravità e frequenza insieme, sta il **dono informale**: è l'unico che produce nullità radicale, e l'unico che nessuna clausola successiva ripara. Seguono le **disparità silenziose** (meno gravi in diritto, devastanti in famiglia) e la **dispensa che sfora**, che promette ciò che non può mantenere. Gli errori di misura (donare troppo) feriscono il donante più che gli eredi; quelli fiscali costano denaro ma di rado affetti.

La graduatoria suggerisce anche l'ordine dei rimedi: prima **sanare le forme** (i bonifici passati non si sanano da soli: parlarne con il notaio finché il donante è vivo e lucido è l'unica finestra), poi **scrivere le scelte** (dispense, dichiarazioni, registro), infine **ottimizzare** misura e fisco. Chi ha donazioni informali nel passato di famiglia non ha commesso un reato, ha un cantiere aperto: il capitolo 11 dice da dove cominciare.

1 · Il dono informale di somme importanti nullità radicale: l'unico errore che nessuna clausola ripara
2 · Le disparità silenziose fra i figli il pareggio della collazione arriva come un'accusa, non come aritmetica
3 · La dispensa che sfora la disponibile promette un favore che il conto, alla morte, sgonfia
4 · Donare troppo e restare esposti gratitudine e stabilità sono valute volatili; gli alimenti sono una rete, non un piano
5 · Dimenticare che tutto conta i tre conti non dimenticano: senza registro, ricostruiranno gli avvocati
6 · Ignorare il fisco differito carryover sui titoli, quinquennio sugli immobili: il dono trascina il suo fisco

FIGURA 9 La graduatoria del rischio

Schema di metodo

DA RICORDARE

- Errore capitale: il dono informale di somme importanti, nullità che nessuna clausola ripara; si sana solo rifacendo l'atto finché il donante c'è.
- Tutto conta e tutto riemerge: il registro delle donazioni è l'unico testimone che non litiga.
- La dispensa che sfora la disponibile si sgonfia in tribunale: il conto va fatto prima, con margine.
- Non spogliarsi: usufrutto per il tetto, liquidità che non si dona, reversibilità per la premorienza. Gli alimenti sono una rete, non un piano.
- Le disparità dichiarate in vita costano molto meno di quelle scoperte alla divisione; e ogni dono trascina il suo fisco differito (carryover, quinquennio immobiliare).

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

11

Le mosse
del buon dono.

Il criterio del titolo si traduce in un programma eseguibile: cinque mosse, dall'inventario di ciò che è già uscito alla manutenzione del disegno. Come per le guide sorelle, nessuna richiede urgenza e tutte richiedono metodo, con una particolarità: qui la mossa più importante è la prima, perché nessuna donazione nuova si progetta bene senza sapere quante ne sono già state fatte.

11.1 Mossa 1 e 2: il registro, poi il conto

Mossa 1: il registro delle donazioni. Prima di donare un euro: la lista completa di ciò che è **già uscito**, per ciascun figlio e beneficiario (donazioni notarili, aiuti importanti, acquisti intestati, debiti pagati, cointestazioni, premi di polizza). Con date e importi, tenuta dal donante e aggiornata. È il documento che alimenta tutti e tre i conti del capitolo 3, disinnesca le disparità silenziose del capitolo 10, e costituisce l'unica memoria che non litigherà. Molte famiglie scoprono, compilandolo, che la storia donativa è già lunga, e che la disponibile residua è più stretta del previsto.

Mossa 2: il conto della disponibile, con margine. Riunione fittizia di oggi (patrimonio più registro), configurazione familiare, disponibile risultante, e la regola di prudenza: progettare le dispense e i favori **ben dentro** il limite, perché la disponibile vera si misurerà su un patrimonio futuro che può essersi consumato. In parallelo, il conto delle **franchigie donative** residue per ciascun beneficiario (il coacervo donativo del capitolo 4): quanto spazio esente resta, per donare, verso ciascuno.

11.2 Mossa 3 e 4: la forma, poi la composizione

Mossa 3: la forma giusta, sempre. Atto pubblico per le donazioni dirette, senza eccezioni sopra il modico; liberalità **dichiarata nel rogito** quando lo scopo è un acquisto; scritture con data certa per remissioni e sistemazioni; mai il bonifico nudo. Se nel passato di famiglia ci sono doni informali, questa è la mossa in cui si portano dal notaio: finché il donante è vivo e lucido, rifare bene è possibile; dopo, resta solo il contenzioso o la buona volontà di tutti.

Mossa 4: la composizione del dono. Le domande del progetto, nell'ordine: **anticipo o favore?** (collazione o dispensa, detta in vita); **tutto o l'uso?** (piena proprietà o riserva d'usufrutto); **e se il beneficiario premuore?** (patto di reversibilità); **c'è uno scopo da vincolare?** (il modo); **è un'impresa?**

(allora patto di famiglia, non donazione). Ogni risposta è una clausola che si scrive nell'atto, e che dopo l'atto non si aggiunge più.

IN PAROLE SEMPLICI

Le prime quattro mosse stanno, come sempre nella collana, in un pomeriggio di lavoro più un appuntamento dal notaio. La quinta è diversa: dura quanto il donante, perché ogni nuova donazione, ogni vendita e ogni cambiamento di famiglia riapre i conti. Donare con criterio non è un atto: è una contabilità di famiglia tenuta bene.

11.3 Mossa 5: la manutenzione del disegno

Il registro della mossa 1 è vivo: ogni donazione nuova vi entra, e con lei il ricalcolo della disponibile e delle franchigie residue. Gli eventi che impongono la revisione ricalcano le guide sorelle, con due voci proprie del dono. **Un figlio che sopravviene:** oltre a rimettere in discussione il testamento (revoca automatica) apre la finestra quinquennale sulla revocazione delle donazioni, e comunque cambia legittima e disponibile per tutto il futuro. **Un patrimonio che si consuma:** la disponibile si restringe, e le dispense concesse all'orlo vanno riverificate. E poi i classici: nuove unioni, separazioni, vendite, la riforma fiscale che prima o poi toccherà franchigie fra le più generose d'Europa.

La manutenzione ha infine un lato **documentale** che nel dono pesa più che altrove: conservare gli atti, i rogiti con le dichiarazioni, le scritture, gli estratti conto dei pagamenti diretti. I tre conti del capitolo 3 si faranno comunque, un giorno; la differenza fra la famiglia che li chiude in un pomeriggio e quella che li affida agli avvocati sta quasi tutta nella qualità delle carte che il donante ha lasciato. Il congedo della guida lo dice senza giri: il criterio è un regalo che si fa ai figli, non a sé stessi.

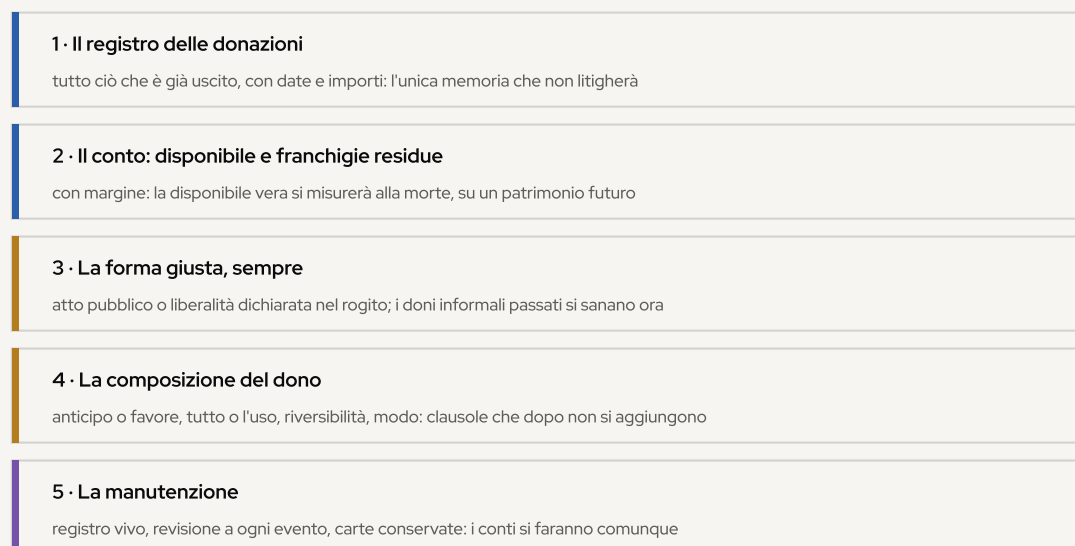


FIGURA 10 Il programma delle cinque mosse

Schema di metodo

DA RICORDARE

- Mossa 1: il registro delle donazioni (tutto ciò che è già uscito, con date e importi): l'unica memoria che non litigherà.
- Mossa 2: disponibile con margine e franchigie donative residue per beneficiario (il coacervo donativo).
- Mossa 3: la forma giusta sempre; i doni informali del passato si portano dal notaio finché si è in tempo.
- Mossa 4: anticipo o favore, tutto o l'uso, reversibilità, modo, patto di famiglia per l'impresa; ogni risposta è una clausola che dopo l'atto non si aggiunge.
- Mossa 5: registro vivo, revisione a ogni evento, carte conservate: i tre conti si faranno comunque; la differenza è chi li chiuderà.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

12

Donare,
o attendere.

Tutto converge qui: quando conviene donare, e quando la mossa giusta è tenere e lasciare? La risposta onesta rovescia un luogo comune duro a morire: quasi mai si dona bene per motivi fiscali, dal 2025 meno che mai, e quasi sempre si dona bene per motivi familiari precisi e datati. Questo capitolo perno mette sulla bilancia i quattro piani del confronto e consegna il criterio del titolo.

12.1 Il piano fiscale: l'anticipo non paga quasi mai

Il conto è cambiato nel 2025, e in direzione contraria all'istinto comune. **Le franchigie:** con il coacervo successorio abolito le due esenzioni non si parlano più. Donando si consuma la franchigia *donativa*, cioè spazio esente per i doni futuri allo stesso beneficiario, ma il milione della successione resta intero comunque: sopra il milione, quindi, donare una parte e lasciare il resto esenta il doppio di un passaggio tutto in una volta, in vita o alla morte che sia. **Il fisco differito:** i titoli donati viaggiano col **costo fiscale del donante** (carryover), mentre quelli ereditati ripartono dal valore di successione (step-up: le plusvalenze latenti di una vita si azzerano; la guida sorella sul fisco ne fa un perno); e l'immobile donato riveduto entro cinque anni dall'acquisto del donante sconta la plusvalenza calcolata sul suo costo. **Le ipocatastali** sugli immobili si pagano uguali nei due momenti.

Il saldo fiscale, detto senza giri: sul **fisco differito** lasciare batte donare, spesso di molto (step-up invece di carryover); sulle **franchigie**, invece, non vince nessuno dei due momenti, vince usarli entrambi. Gli argomenti fiscali a favore dell'anticipo sono quindi tre: **usare la franchigia donativa** quando il patrimonio supera il milione, dove il risparmio è pieno e immediato; donare un bene **prima di una crescita attesa** (l'apprezzamento futuro matura fuori dal patrimonio del donante, e per la riunione fittizia conta però il valore alla morte: il vantaggio è fiscale, non civilistico); e **fissare le regole di oggi**, con franchigie fra le più generose d'Europa e periodicamente in discussione: chi dona sotto il regime attuale chiude la partita con queste, chi lascia scommette che reggano. Sotto la franchigia, invece, nessuno dei tre vale il prezzo degli altri piani.

12.2 I piani che decidono davvero: bisogno, controllo, liti

Il bisogno è il piano che vince: il figlio compra casa *oggi*, l'impresa serve *ora* a chi la conduce, il familiare fragile ha bisogno *adesso*. Su questo piano il testamento non compete, arriva quando arriva, e la donazione è semplicemente l'attrezzo giusto. **Il controllo** è il piano che frena: ciò che è donato non torna, e il donante che si spoglia scommette su gratitudine e stabilità altrui. Le mitigazioni esistono (usufrutto, reversibilità, modo), ma mitigano, non annullano: la regola pratica è donare ciò di cui si può fare a meno *per sempre*, e mai la liquidità di sicurezza né l'ultima casa senza riserva d'usufrutto.

Le liti, infine, non dipendono dal donare o non donare: dipendono dal *come*. La donazione informale, squilibrata e silenziosa è il miglior generatore di contenzioso del diritto civile; quella formale, misurata sulla disponibile e dichiarata nella sua natura (anticipo o favore) è spesso un *pacificatore*, perché sposta la distribuzione in un momento in cui il donante può ancora spiegarla, correggerla, farla accettare. Dal 2025, con gli immobili donati tornati commerciabili, è caduta anche l'ultima controindicazione tecnica. La figura mette i quattro piani in colonna.

IN PAROLE SEMPLICI

La domanda «conviene donare?» è mal posta, come tutte le domande sugli attrezzi. Quella giusta è: c'è un bisogno vero, presente e datato, che il mio patrimonio può coprire senza mettermi a rischio? Se sì, la donazione fatta bene è lo strumento; se no, non c'è franchigia che giustifichi l'anticipo, e il testamento della guida sorella fa il lavoro, riscrivibile fino all'ultimo.

DONARE O ATTENDERE: I QUATTRO PIANI DEL CONFRONTO

Donare bene, adesso	Tenere, e lasciare
· bisogno vero, presente e datato · vedere il passaggio funzionare · l'impresa che cambia mani (patto di famiglia) · il bene che crescerà · fissare le regole di oggi (grandi patrimoni)	· «prima o poi toccherà»: lo fa meglio il testamento, riscrivibile · fisco: step-up invece di carryover (la franchigia resta intatta comunque) · liquidità di sicurezza e ultima casa
L'ATTEZZO DEL PRESENTE	IL DEFAULT SOTTO BISOGNO

Le liti non dipendono dal donare: dipendono dal come

formale, misurato, dichiarato = pacificatore · informale, squilibrato, silenzioso = generatore di cause

Il criterio non è prudenza: è la forma matura della generosità.

FIGURA 11 Donare o attendere: i quattro piani

Quadro normativo a settembre 2026

12.3 Il criterio, in una pagina

Si dona quando c'è un bisogno vero e presente del beneficiario; quando si vuole vedere il passaggio funzionare; quando l'impresa deve cambiare mani ora (col patto di famiglia); quando un bene sta per apprezzarsi e si accetta il carryover; quando (patrimoni molto sopra franchigia) si vogliono fissare le regole correnti. **Si attende** quando il motivo è «prima o poi toccherà comunque» (il testamento lo fa meglio, e resta riscrivibile); quando si dovrebbe intaccare liquidità di sicurezza o l'ultima casa; quando il quadro familiare è instabile: nuove unioni, figli possibili (la finestra dell'articolo 803 insegna), rapporti tesi; quando il beneficiario non è pronto a gestire.

E **come** si dona, quando si dona: nella forma giusta, dentro la disponibile con margine, con la scelta anticipo-o-favore scritta, con le clausole dei giorni storti, col registro aggiornato. Il congedo della collana vale doppio qui: la donazione è l'unico strumento di questa trilogia successoria che agisce mentre si è vivi, ed è per questo il più bello da usare bene e il più caro da usare male. Il criterio non è prudenza: è la forma matura della generosità.

DA RICORDARE

- Fisco: sul differito lasciare batte donare (step-up contro carryover); sulle franchigie vince usare entrambi i momenti, perché donativa e successoria non si parlano più. Argomenti per l'anticipo: franchigia donativa sopra il milione, crescita attesa del bene, regole di oggi fissate.
- Il piano che vince è il bisogno presente e datato; quello che frena è il controllo: ciò che è donato non torna.
- Mai donare la liquidità di sicurezza né l'ultima casa senza riserva d'usufrutto.
- Le liti non dipendono dal donare: dipendono dal come. Formale, misurato, dichiarato è un pacificatore; informale, squilibrato, silenzioso è un generatore di cause.
- Il criterio: bisogno vero → donare bene adesso; nessun bisogno → tenere e testamento, riscrivibile fino all'ultimo.

Le decisioni successorie hanno effetti spesso irreversibili: prima di agire, il confronto professionale.

13

Le parole
del dono.

Le parole del dono, in ordine alfabetico e in italiano piano: dall'atto pubblico ai due coacervi, dalla collazione alla reversibilità. Una volta imparate, ogni atto notarile, ogni consiglio ricevuto e ogni discussione di famiglia diventano leggibili.

13.1 A-C

Art. 56-bis TUS. Il regime fiscale delle liberalità indirette dal 2025: tassabili all'8% solo se dichiarate dall'interessato in sede tributaria; aliquote ordinarie se registrate volontariamente; esente la liberalità dichiarata nel rogito d'acquisto.

Atto pubblico. La forma della donazione: notaio e due testimoni, a pena di nullità (art. 782). Protegge chi si impoverisce senza corrispettivo.

Coacervo donativo. Il cumulo delle donazioni fra lo stesso donante e lo stesso beneficiario (art. 57 TUS): le precedenti erodono la franchigia delle successive. Escluse quelle del periodo 2001-2006.

Coacervo successorio. Il vecchio cumulo delle donazioni con l'eredità: ABOLITO dal D.Lgs. 139/2024; dal 2025 le donazioni ricevute non toccano la franchigia di successione.

Collazione. Il conferimento alla massa da dividere dei doni ricevuti dal defunto, dovuto da figli, discendenti e coniuge (artt. 737 ss.): tratta le donazioni come anticipi sull'eredità. Derogabile con la dispensa.

13.2 D-L

Dispensa da collazione. La dichiarazione che trasforma l'anticipo in favore: il dono resta fuori dal pareggio, nei limiti della disponibile. Si scrive nell'atto o nel testamento.

Disponibile. La parte di patrimonio non riservata ai legittimari: il perimetro dentro cui donare senza esporsi alla riduzione. Si misura con la riunione fittizia, alla morte.

Donazione (art. 769). Il contratto con cui, per spirito di liberalità, si arricchisce un altro senza corrispettivo. Irrevocabile salvo le eccezioni degli artt. 801 e 803.

Donazione informale. Il trasferimento diretto di somme o titoli non modici senza atto pubblico (il bonifico): NULLA per le Sezioni Unite 18725/2017; gli eredi possono chiederne la restituzione integrale.

Liberalità indiretta (art. 809). L'arricchimento realizzato attraverso un atto diverso dalla donazione: l'acquisto intestato, il debito pagato, la rinuncia al credito. Valida senza atto pubblico, ma conta in tutti i conti.

13.3 M-R

Modico valore (art. 783). Il dono mobiliare valido con la sola consegna. La modicità è relativa al patrimonio del donante; mai per gli immobili.

Modo (art. 793). L'onere apposto alla donazione: vincola il dono a uno scopo; l'inadempimento grave può portare alla risoluzione se l'atto la prevede.

Restituzione (azione di). Il vecchio inseguimento dell'immobile donato presso i terzi acquirenti: ABOLITA dalla L. 182/2025; il leso ha oggi un credito verso il donatario.

Revocazione per ingratitudine (artt. 801-802). L'eccezione all'irrevocabilità per fatti gravissimi del donatario: domanda entro un anno dalla conoscenza, a pena di decadenza.

Revocazione per sopravvenienza di figli (artt. 803-804). La revoca chiedibile, entro cinque anni, da chi dona senza avere o conoscere figli poi sopravvenuti. Nel testamento è automatica (art. 687); qui va chiesta.

Riduzione (azione di). Lo strumento del legittimario leso: dopo le disposizioni testamentarie, aggredisce le donazioni dall'ultima alla più antica (art. 559). Dieci anni dall'apertura.

13.4 R-V

Riserva d'usufrutto (art. 796). Donare la nuda proprietà tenendo uso e frutti; alla morte del donante, consolidazione automatica senza imposta.

Riunione fittizia (art. 556). Il metro della legittima: patrimonio lasciato, meno i debiti, più tutte le donazioni di una vita (immobili al valore della morte).

Vendita simulata. Il travestimento della donazione in compravendita: accertabile dai legittimari, fiscalmente rischioso, e dal 2025 inutile, perché l'immobile donato circola.

Riversibilità (art. 791). Il patto per cui il bene donato torna al donante se il donatario premuore: senza successione e senza imposta di donazione. Solo a favore del donante, solo nell'atto.

DA RICORDARE

- Le parole chiave sono poche: atto pubblico, collazione, dispensa, disponibile, coacervo donativo, riserva d'usufrutto. Imparate una volta, ogni atto diventa leggibile.
- Quando la voce del glossario non basta, fanno fede il codice, il notaio e il confronto professionale.
- Nessun glossario sostituisce il metodo del capitolo 11: il registro e il conto della disponibile, prima di ogni dono.

Il gesto è **solo l'inizio.**

Questa guida finisce qui; le decisioni, no. La donazione è l'unico strumento del passaggio che agisce mentre si è vivi, e come ogni passaggio importante riesce bene solo al servizio di un progetto: il registro tenuto, il conto della disponibile fatto con margine, la forma rispettata, la scelta fra anticipo e favore dichiarata a chi la vivrà.

Se leggendo sono emerse domande sulla tua situazione (quanto hai già donato davvero, se la dispensa che avevi in mente regge, se quel bonifico di anni fa va sistemato finché si è in tempo) è il segnale che la parte più utile del lavoro comincia adesso.

Un colloquio riservato, senza impegno, è il modo più semplice per capirlo insieme. I contatti sono nell'ultima pagina.

Massimiliano Silla

Da leggere, prima di decidere.

Questa guida ha uno scopo esclusivamente educativo e informativo. Non costituisce consulenza legale, notarile o fiscale, né consulenza in materia di investimenti o raccomandazione personalizzata. La donazione è un atto irrevocabile con effetti rilevanti sulla vita di più persone: ogni decisione va presa sulla propria situazione concreta, con l'assistenza dei professionisti competenti (il notaio per gli atti, l'avvocato per il contenzioso, il fiscalista e il consulente per il quadro patrimoniale).

I riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono aggiornati a settembre 2026, salvo diversa indicazione. La materia è stata riformata due volte in due anni (il D.Lgs. 139/2024 sul fisco, la L. 182/2025 sulla circolazione degli immobili donati) e può cambiare ancora: prima di ogni decisione conviene verificare che il quadro descritto sia ancora attuale. Le informazioni provengono da fonti pubbliche ritenute affidabili (testi normativi, giurisprudenza, prassi notarile), che tuttavia non vengono garantite.

Gli esempi numerici sono ipotetici e servono solo a illustrare i meccanismi descritti; i personaggi del capitolo 9 non corrispondono a persone reali. I valori di usufrutto e nuda proprietà citati sono ordini di grandezza legati a coefficienti che cambiano ogni anno. Nessuna clausola descritta in guida va utilizzata senza una verifica professionale sulla situazione specifica.

Le fotografie delle pagine di parte provengono da Wikimedia Commons (licenza CC0; fotografie di Annie Spratt, Marius Sebastian e Kate Remmer).

© 2026 Massimiliano Silla. **Tutti i diritti riservati.** Testi, grafici e impaginazione di questa guida sono opera dell'autore. Ne è benvenuta la condivisione, purché nella versione integrale e invariata, con l'attribuzione a Massimiliano Silla (massimilianosilla.com). Non sono consentiti la modifica, l'estrazione di parti, la rimozione dei riferimenti all'autore né il riuso commerciale senza autorizzazione scritta: info@massimilianosilla.com.

CONTATTI

Parliamo del tuo patrimonio.

Roma

Viale dell'Arte 25
00144 Italia

T +39 06 9670 1880

Milano

Via San Raffaele 1
20121 Italia

T +39 02 3035 6801

Torino

Corso Valdocco 2
10128 Italia

T +39 011 089 1164

Ginevra

Place de la Fusterie 12
1204 Svizzera

Sede di rappresentanza
Su appuntamento

EMAIL

info@massimilianosilla.com

SITO

massimilianosilla.com

LINKEDIN

[in/massimiliano-silla](https://www.linkedin.com/company/in/massimiliano-silla)

Un primo colloquio riservato, senza impegno,
per capire da dove partire.

